



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Unione Comuni Valli
Reno Lavino Samoggia



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Sasso Marconi, Valsamoggia, Casalecchio di Reno,

Azienda Speciale AscInsieme e Società Adopera Srl

STAZIONE UNICA APPALTANTE - SERVIZIO ASSOCIATO GARE CENTRALE DI COMMITTENZA

sede servizio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

Legge n.160 del 27/12/2019 - Decreto del Ministro MIMS (ora MIT) n. 383 del 7 ottobre 2021

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQuA

“BORGONUOVO, ABITARE CONDIVISO”

DISCIPLINARE DI GARA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E AL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI RELATIVI
ALL’INTERVENTO DENOMINATO PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA
QUALITA' DELL'ABITARE – PINQuA “BORGONUOVO, ABITARE CONDIVISO”
FINANZIATO CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
CUP B99J20002220001**

Pubblicato sulla piattaforma SATER (Sistema degli Acquisti Regione Emilia Romagna)

in data 27/11/2024

Pubblicato all'albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia

in data 27/11/2024

Premesse:

- Con deliberazione della Giunta del Comune di Sasso Marconi n. 89 del 6/12/2023, si è approvato il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO RAFFORZATO redatto ai sensi del nuovo Codice dei contratti D.lgs 36/2023 denominato *“Borgonuovo. Abitare condiviso”* CUP **B99J20002220001** - “PINQUA” missione 5 – componente 2 – investimento 2.3 “programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare” del piano nazionale di ripresa e resilienza – composto dagli elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale come meglio descritti nell’elenco sintetico di cui all’allegato G-01 GEN RL Elenco elaborati, dando atto che potranno essere apportate dal RUP modifiche non sostanziali;
- Con determinazione a contrarre n. 473 del 22/11/2024 a firma della Dirigente Area di Staff il Comune di Sasso Marconi ha approvato gli atti tecnici relativi alla procedura di gara aperta ex artt. 25-26-71-108 del D. Lgs. 36/2026 (nel prosieguo Codice), per l’affidamento dell’appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di *“Riqualificazione e incremento dell’edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell’accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l’inclusione e il benessere urbano – Area ex Alfa Wassermann”* - Unione Europea – Next Generation EU. PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA) Borgonuovo qualità dell’abitare” e, per quanto non definito, dai principi DNSH, conformemente alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della Transizione ecologica del 23 giugno 2022 e quanto definito in materia specifica di PNRR D.L. 77/2021 come convertito in legge 108/2021 che ha modificato la L. 120/2020; nelle medesima determinazione ha dato mandato al Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni di provvedere all’espletamento della procedura di gara investendo la Responsabile del Servizio Associato Gare della fase di gara ed ha indicato al Servizio Associato Gare di porre a base di gara tra i documenti tecnici il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche (nel prosieguo PFTE) verificato e validato in quanto il Progetto Esecutivo, come indicato nella determinazione del Comune, è in corso di ultimazione e sarà il documento definitivo sul quale si eseguiranno i servizi di cui si tratta al momento dell’affidamento da parte del Comune di Sasso Marconi;
- Con determinazione n. 625 del 27/11/2024 a firma della Responsabile del Servizio Associato Gare dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia si sono approvati i documenti di gara per dare avvio alla procedura aperta di gara europea per l’affidamento dei servizi di cui sopra come dal Comune di Sasso Marconi richiesto.

Ai sensi dell’articolo 25 del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (di seguito Piattaforma), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e conforme alle prescrizioni dell’articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 25, 26, 71, 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando (che costituisce il termine massimo, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all’articolo 1, commi 4 e 5, dell’allegato I.3 del codice).

Il luogo di svolgimento dei servizi è il Comune di SASSO MARCONI (BO)

Codice NUTS: ITH55 Provincia di Bologna

CODICE ISTAT di esecuzione del Servizio: 037057

CUI S01041300375202400009

CPV: 71340000-3 (Servizi di ingegneria integrati)

Centrale di committenza per conto dei Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia, Adopera S.r.l. e dell'Azienda Speciale ASC INSIEME:

Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia C.F. 91311930373 - Servizio Associato Gare - Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi

Tel. 051 843578 – Fax 051 840802

Profilo committente: <http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it>

PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito RUP), ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del Codice è l'Arch. Michael Gamberini, funzionario elevata qualifica responsabile dell'U.O. Pianificazione Territoriale del Comune di Sasso Marconi - mail: mgamberini@comune.sassomarconi.bo.it – Sede operativa ufficio Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – tel. 051 843531.

La Responsabile della fase di gara (di seguito Responsabile della procedura di gara), ai sensi dell'art. 15 comma 6 del Codice, è la Dr.ssa Barbara Bellettini, Responsabile del Servizio Associato Gare dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia -mail: servizioassociatogare@unionerenolavinosamoggia.bo.it - Sede Ufficio c/o Comune di Sasso Marconi – Piazza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi Tel. 051 843535-49.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nella predetta normativa, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice Civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice Civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Centrale di Committenza (Servizio Associato Gare) non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Regolamento di utilizzo del sistema per gli acquisti Telematici Regione Emilia Romagna (SATER).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina:

<https://www.unionerenolavinosaemilia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte>

dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Centrale di Committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emiliaromagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/.

N.B.: la Piattaforma nell'ultima settimana di ogni mese (solitamente l'ultimo venerdì) è oggetto di interventi tecnici di manutenzione programmati pertanto nella fascia oraria dalle ore 13:00 alle ore 18:00 tutti i servizi e le funzionalità del Sistema non sono disponibili. Si invita l'operatore economico a consultare l'elenco delle manutenzioni programmate in tal senso.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti denominati "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte – procedura monolotto" e "Disciplina del sistema di eProcurement della Regione Emilia Romagna" che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile registrarsi alla Piattaforma SATER (Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna), secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma stessa accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800810799 (rete fissa) e 0899712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo/giuridico.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) modello di domanda di partecipazione;
- d) documento di gara unico europeo messo a disposizione dal sistema della piattaforma telematica (DGUE);
- e) dichiarazioni integrative al DGUE;
- f) attestazione pagamento bollo;
- g) dichiarazione titolare effettivo;
- h) dichiarazione conflitto di interessi;
- i) ulteriori dichiarazioni PNRR;
- l) modello dichiarazione gruppo di lavoro;
- n) Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale;
- o) Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori "PINQuA – Borgonuovo, abitare condiviso" suddiviso nei seguenti file (tra cartelle compresse e file singoli):
 - n. 5 Cartelle compresse ELABORATI MASTERPLAN;
 - n. 6 Cartelle compresse: PFTE Architettonico – PFTE Impianti elettrici e speciali – PFTE Impianto idronico – PFTE Strutture – PFTE Urbanizzazioni – PFTE Altri elaborati.
 - Allegato G capitolato informativo (BIM);
 - Rapporto di Verifica PFTE;
- p) Codice di comportamento del Comune di Sasso Marconi;
- q) Informativa sul trattamento dei dati personali – Unione dei Comuni.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.unionerenolaviniosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte> e sulla Piattaforma <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi->

[imprese/bandi-altri-enti.](#)

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12.00 del giorno 11/12/2024 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, e dunque il giorno 13/12/2024 mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione dedicata ai chiarimenti della presente procedura e sul sito istituzionale alla pagina dedicata alla presente procedura nella sezione gare in corso – procedure aperte, raggiungibile al seguente link: <https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/gare-incorso/procedure-aperte>

Si invitano i potenziali concorrenti a controllare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale dell'Unione per prendere visione di quanto pubblicato fino al termine ultimo di pubblicazione.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, tranne che per specifiche esigenze a valutate discrezionalmente dalla Centrale di committenza di concerto con il Comune di Sasso Marconi committente della procedura; qualora si provveda verrà data comunicazione sul sito dell'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia nella sezione della procedura oltre che tra gli avvisi della piattaforma.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. I potenziali concorrenti sono quindi tenuti ad indicare, in sede di registrazione alla Piattaforma, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica – domicilio digitale, presso il quale eleggono domicilio, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 2, del Codice.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione comunicazioni della procedura in oggetto. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; ed all'attivazione del soccorso istruttorio; e) al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; f) alla richiesta di offerta migliorativa; g) al sorteggio di cui all'articolo 22 del presente disciplinare; h) nonché ogni altra ulteriore comunicazione si rendesse necessaria; nel caso in cui non sia possibile effettuarle tramite la Piattaforma, avvengono utilizzando il domicilio digitale (pec) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di mal funzionamento della piattaforma varrà la comunicazione inviata tramite protocollo della Centrale di committenza per tramite dell'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura, pertanto la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati alla capogruppo si intende validamente resa a tutte le raggruppate.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla direzione lavori, alla contabilità e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione concernenti la "Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano – Area ex Alfa Wassermann", finanziato in toto dall'Unione Europea NextGeneratioEU, MISSIONE 5 COMPONENTE 2 MISURA 2.3.1 PINQuA.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

L'importo complessivo delle competenze a base di gara ammonta ad **€ 405.659,10** (quattrocentocinquemilaseicentocinquantanove/10) al netto di I.V.A. e CNPAIA.

Il servizio viene affidato come lotto unico in considerazione dell'esigenza di unitarietà per quanto riguarda certificazioni, controlli e interazioni reciproche tra le opere finalizzato all'ottenimento dell'agibilità unica di tutto il compendio dei lavori.

I compensi (iva ed oneri previdenziali esclusi), sono calcolati in conformità al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" e dell'allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, definito "equo ai fini dell'art.1 della L. n. 49/2023, e risultano così sinteticamente articolati:

Cat.	Destinazione funzionale	ID opere	Valore opere (€)
Infrastrutture per la mobilità	Viabilità ordinaria	V.02	2.198.250,00
Edilizia	Aree esterne pertinenziali allestite	E.17 E.18 E.19	
Edilizia	Residenza	E.06	4.568.982,86
Strutture	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	2.640.247,20

Impianti	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01 IA.02	2.155.283,09
Impianti	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	IA.03 IA.04	1.552.731,62

Oltre ai compensi e alle spese conglobate per le “prestazioni normali” relative alla esecuzione dei servizi (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016), **l'importo complessivo a base di gara di € 405.659,10 include l'importo di € 60.205,09**, comprensivo di spese e di oneri accessori, per tutte le prestazioni e servizi integrativi accessori, nulla escluso né eccettuato, determinate per analogia o a vacazione, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2016.

Il ribasso offerto in fase di gara sarà applicato alla sola parte relativa alle spese e oneri accessori corrispondente al suddetto importo di € 60.205,09 (al netto degli oneri), nel rispetto della Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”.

	Riepilogo	CPV	Corrispettivo (€)
A	Direzione Lavori	71340000-3 Servizi di ingegneria integrati	227.738,45
B	Coordinatore sicurezza esecuzione	71340000-3 Servizi di ingegneria integrati	177.920,65
C=A+B	Totale netto oneri		405.659,10
	Contributo INARCASSA 4%		16.226,36
	Iva 22%		92.814,80
	Totale lordo oneri		514.700,26

L'importo complessivo a base di gara è quindi € 405.659,10 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., in considerazione della natura intellettuale delle prestazioni oggetto dell'appalto, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e pertanto non sono presenti costi della sicurezza nell'importo a base di gara.

L'importo posto a base di gara **non comprende i costi della manodopera** dal momento che si tratta di prestazioni di carattere intellettuale.

Finanziamento: L'intervento di complessivi Euro 405.659,10 + 4% (CNPAIA)+22% (IVA) = Euro 514.700,26 è finanziato con fondi derivanti dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, Missione 5, Componente 2 Misura 3 Investimento 2.3.

3.2 TEMPI E STIMA DEL PERSONALE OCCORRENTE

La durata dell'appalto segue la durata del cantiere e degli adempimenti successivi sino all'emissione del certificato di collaudo e decorre dalla data di emissione, da parte del RUP, della disposizione di servizio per la consegna delle aree dei lavori.

A mero titolo indicativo, e senza che ciò possa ingenerare pretesa o aspettativa alcuna da parte dell'Operatore Economico, si segnala che il termine di esecuzione dei Lavori è stimato ad oggi in **730 giorni consecutivi**.

L'operatore economico dovrà indicare i professionisti idonei ad assumere le funzioni di **Direttore Lavori, Direttore Operativo opere architettoniche e Urbanizzazioni, Direttore Operativo strutture, Direttore Operativo impianti meccanici, Direttore Operativo impianti elettrici e speciali, Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione, Addetto con qualifica di BIM Manager**. Uno stesso professionista potrà rivestire più ruoli, qualora in possesso delle necessarie qualifiche i iscrizioni come indicate nel presente disciplinare.

L'operatore economico deve costituire un Ufficio di Direzione Lavori, secondo il modello organizzativo offerto in sede di gara, e potrà avvalersi delle figure di supporto indicate nell'offerta tecnica, ferme restando le responsabilità in capo ai professionisti incaricati designati quali componenti dell'Ufficio di Direzione lavori.

Si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati nel DGUE e/o nelle dichiarazioni integrative e nell'Offerta Tecnica, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

3.3 REVISIONE PREZZI e MODIFICHE/VARIAZIONI CONTRATTUALI

Si rimanda alle disposizioni riportate nell'articolo 12 del Capitolato Speciale di appalto con riferimento all'art. 60 del Codice.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120 del Codice e comunque nei termini e nei limiti dalla legge.

Valore complessivo ai fini dell'articolo 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023. Il valore globale stimato dell'appalto comprensivo del quinto d'obbligo corrispondente ad € 81.131,82, è di **€ 486.790,92** (oltre I.V.A. e CNPAIA), tenuto conto delle prestazioni di cui all'oggetto e delle opzioni. Tale valore è quello stimato ai fini dell'acquisizione del CIG.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Gli operatori economici ammessi alla presente procedura sono quelli indicati dall'articolo 65 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 66 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare di gara.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 67 e 68 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro tre giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Considerato che la presente procedura di affidamento ha ad oggetto i Servizi di Direzione Lavori e di Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e che i concorrenti debbono indicare figure facenti parte del gruppo di lavoro come da indicazioni del capitolato di appalto art. 3 si conferma che tutti i nominativi indicati verranno verificati in relazione al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di costituiti ovvero costituendi raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 68 del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti da tutti gli operatori economici raggruppati o dal consorzio e dalle consorziate.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel codice di comportamento e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

5.3 Operatore economico ex art. 66 requisiti specifici

Oltre ai requisiti di ordine generale, con riferimento alla specifica tipologia di operatore economico di cui all'art. 66 del D.lgs. 36/2023), lo stesso dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato II.12 parte V del Codice a cui si rimanda.

I requisiti dovranno essere posseduti anche dai professionisti indicati quali componenti del gruppo di lavoro.

Conformemente all'art. 47, comma 2, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 29.07.2021 n. 108, per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, l'operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve produrre, con la presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione dell'obbligo sopra espresso determina l'esclusione dalla presente gara.

Costituisce inoltre causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intendendosi la sottoscrizione dello stesso), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione dell'obbligo sopra sintetizzato determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché dal PNC.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intendendosi la sottoscrizione dello stesso), la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. I medesimi operatori economici sono altresì tenuti a trasmettere la relazione di cui al primo periodo alle rappresentanze sindacali aziendali.

In attuazione dell'art. 47 comma 4, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 108 ultimo capoverso gli Operatori Economici **devono altresì impegnarsi** in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, salvo quanto di seguito indicato. La percentuale d'incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie. Per il calcolo della percentuale d'incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale.

Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della Comune di Sasso Marconi in fase di esecuzione.

La violazione dell'art. 47, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 108, commi: 3 – mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile; 3bis - mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al

lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte;

4 - mancato rispetto della quota in percentuale richiesta di assunzione di giovani e donne comporta l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione.

In particolare, in caso di inadempimento totale, anche sotto il profilo temporale, è prevista una sanzione giornaliera commisurata all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, mentre in caso di inadempimento parziale essa è fissata in 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso, le predette penali non possono superare il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

NOTA BENE: Qualora l'operatore economico non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e/o agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 dovrà comunque allegare ai documenti di partecipazione alla gara dichiarazione in tal senso, nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati dalla Delibera Anac 464/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24.10.2022, avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili e saranno escluse le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- 1 le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- 2 le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) I requisiti di cui alla parte V dell'Allegato II.12 del Codice

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi), Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. 36/2023.

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto

Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova del requisito di cui alla lett. d), l'operatore economico dovrà fornire copia dell'attestato di frequenza e relativi aggiornamenti obbligatori al corso per la Sicurezza nei Cantieri ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 per la formazione dei coordinatori per la sicurezza in cantiere in fase esecutiva (CSE).

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) adeguata Copertura assicurativa contro i rischi professionali.

L'operatore economico che esegue il servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza deve dimostrare: il possesso di una polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali di livello adeguato.

L'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico in corso di validità.

Qualora la polizza assicurativa sia di importo inferiore al valore dell'appalto (Iva ed oneri esclusi), il concorrente deve presentare tra la documentazione amministrativa l'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria è dimostrando producendo a sistema, nella busta amministrativa la polizza di assicurazione professionale, eventualmente corredata eventualmente dal succitato impegno dell'assicurazione assicuratrice all'adeguamento;

d) Fatturato

L'operatore economico che esegue il servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza deve dimostrare di avere un fatturato complessivo per servizi di ingegneria ed architettura espletati nei migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno euro 500.000,00.

Tale requisito è stabilito per garantire, in capo all'aggiudicatario, una solidità finanziaria adeguata a far fronte alle obbligazioni oggetto del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci o estratti di essi approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone ovvero liberi professionisti o associazione di professionisti mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA documenti contabili (fatture/note a comprova del requisito riferite al periodo dichiarato);
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del DPR 445/2000 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (si esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di

tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) Aver realizzato servizi di ingegneria e di architettura (direzione lavori, coordinamento sicurezza, progettazione ecc) espletati negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione del bando, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID interessato indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a **0,80** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:

Cat.	ID opere	Valore opere (€)	Importo minimo richiesto (€)
Infrastrutture per la mobilità	V.02	2.198.250,00	1.758.600,00
Edilizia	E.17 E.18 E.19		
Edilizia	E.06	4.568.982,86	3.655.186,29
Strutture	S.03	2.640.247,20	2.112.197,76
Impianti	IA.01 IA.02	2.155.283,09	1.724.226,47
Impianti	IA.03 IA.04	1.552.731,62	1.242.185,30

f) Aver realizzato servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione del bando con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, un servizio per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione::

Cat.	ID opere	Valore opere (€)	Importo minimo richiesto (€)
Infrastrutture per la mobilità	V.02	2.198.250,00	879.300,00
Edilizia	E.17 E.18 E.19		
Edilizia	E.06	4.568.982,86	1.827.593,14
Strutture	S.03	2.640.247,20	1.056.098,88
Impianti	IA.01 IA.02	2.155.283,09	862.113,24
Impianti	IA.03 IA.04	1.552.731,62	621.092,65

L'Amministrazione verificherà la comprova del requisito mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in

alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, di regola a mezzo della piattaforma telematica. È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, sempre attraverso la piattaforma telematica; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Il possesso dei predetti requisiti è autocertificato dall'operatore economico tra i modelli cartella Allegati per Busta amministrativa, dell'area atti relativi alla procedura di gara della Piattaforma Telematica, da compilare ed inserire, nella sezione Busta Amministrativa, previa sottoscrizione digitale del soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Precisazioni: i servizi di punta si devono riferire a ciascuna categoria e non all'insieme delle categorie previste nella tabella di cui sopra. Se il servizio di progettazione svolto ricomprende più categorie ed alcune corrispondono a quelle presenti nella suddetta tabella, lo stesso potrà essere "utilizzato" più volte per dimostrare il requisito per ogni categoria corrispondente.

Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Comprova del requisito: i servizi valutabili sono quelli posseduti dal concorrente riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. In caso di prestazioni professionali per privati la comprova è il rilascio di concessione edilizia o titolo equivalente. In carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente, attestante la regolarità della prestazione svolta.

Si precisa e si stabilisce inoltre che:

Gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali.

Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art.41 e allegato I.7 del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori.

Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono ricomprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, per incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell'art. 66, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria gli operatori economici "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico finanziari ad esse connesse".

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

I servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione della procedura ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo.

S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel triennio di riferimento, (ove presente) mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo.

Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (rectius: servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019).

Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso.

g) Composizione del gruppo di lavoro

I professionisti del gruppo di lavoro previsto dal capitolato speciale devono in possesso almeno dei seguenti titoli professionali:

RUOLO	REQUISITO
A) Professionista incaricato della Direzione dei Lavori	Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
B) Addetto con qualifica di Direttore Operativo opere architettoniche e Urbanizzazioni	Laurea magistrale in architettura o ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
C) Addetto con qualifica di Direttore Operativo strutture	Laurea magistrale in ingegneria; abilitazione all'esercizio della professione; iscrizione al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
D) Addetto con qualifica di Direttore Operativo impianti meccanici	Abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
E) Addetto con qualifica di Direttore Operativo impianti elettrici e speciali	Abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per gli operatori stranieri.
F) Professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.lgs 81/2008.
G) Addetto con qualifica di BIM Manager	Possesso di requisiti In conformità alla UNI 11337-7:2018

I professionisti incaricati possono espletare contemporaneamente più ruoli purché provvisti dei requisiti sopra indicati

Comprova del requisito: la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti deve essere garantita nel gruppo di progettazione la presenza di un giovane professionista (art. 39 allegato II.12 del Codice), che andrà indicato nominativamente nella dichiarazione sul gruppo di lavoro.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 66, comma 1 lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito elencati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lett. a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale:

I requisiti indicati nell'**Allegato II.12, parte V**, del Codice di cui al precedente **punto 6.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista di almeno un giovane professionista, ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 .

Il requisito relativo all'**Iscrizione nel Registro delle Imprese** di cui al precedente **punto 6.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- ciascun componente del raggruppamento/conosorzio/Geie anche da costituire, nonché Geie medesimo;
- ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;

Requisito di capacità economica-finanziaria:

Il requisito relativo alla **adeguata copertura assicurativa** di cui al precedente **punto 6.2 lett. c)** deve essere posseduto da ogni componente il raggruppamento.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al precedente **punto 6.2 lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

I requisiti di capacità tecnico professionale di cui ai precedenti punto 6. 3 dalla lett. e) alla lett. g) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso come segue:

I requisiti relativi all'"**elenco dei servizi analoghi ultimi 10 anni per un importo globale non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori**" di cui al precedente **punto 6.3 lett. e)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente RTP di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

I requisiti relativi ai “**servizi di punta negli ultimi 10 anni per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione**” di cui ai precedenti **punti 6.3 lett. f)** non è frazionabile, ovvero non può essere dimostrato attraverso la somma dei requisiti posseduti dai singoli soggetti raggruppati (ciascuno dei cd. Servizi di punta richiesti da ciascuna classe e categoria dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento – confronta parere Anac n. 156 del 23.09.2015), ma può essere comprovato dal raggruppamento;

Per ognuno dei servizi di cui ai **punti 6.3 lett. e) e f)**, il concorrente dovrà indicare il committente, il soggetto che ha svolto il servizio, la data e la natura delle prestazioni effettuate.

I requisiti relativi al “**possesso di titoli di studio/professionali del gruppo di lavoro**” di cui al precedente **punto 6.3 lett. g)** deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

I requisiti indicati nell'**Allegato II.12, parte V**, del Codice di cui al precedente **punto 6.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 dell'Allegato II.12 del codice;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'**Iscrizione nel Registro delle Imprese** di cui al precedente **punto 6.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale:

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e nel novero di questi fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono; i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative, tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali o soggetti di cui all'art. 66 comma 1 lett. e), tramite i requisiti dei soci, dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Per ognuno dei servizi di cui ai **punti 6.3 lett. e) e f)**, il concorrente dovrà indicare il committente, il soggetto che ha svolto il servizio, la data e la natura delle prestazioni effettuate.

I requisiti relativi al “**possesso di titoli di studio/professionali del gruppo di lavoro**” di cui al precedente

punto 6.3 lett. g) deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1. solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... [indicare il numero dei giorni previsti] giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE CNLL

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 ed è quindi tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concorrente si impegna al momento della presentazione dell'offerta obbligatoriamente dichiarandolo (dichiarazioni integrative) in caso di aggiudicazione ed in esecuzione del contratto, ad assicurare:

1. una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile (di età inferiore a 36 anni) ed una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;
2. in ottemperanza all'art. 47 comma 3 del D. L. 77/2021 in materia di PNRR (convertito in legge 108/2021) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del 19 decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. in ottemperanza all'art. 47 comma 3bis del D. L. 77/2021 in materia di PNRR (convertito in legge 108/2021) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari ad **€ 8.113,18**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma:

- di cauzione o di fideiussione;
- bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente Codice IBAN IT 85 Y 02008 05403 000100764449 intestato all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, specificando come causale: "CAUZIONE PROVVISORIA – PROCEDURA APERTA COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE".

La fideiussione può essere rilasciata:

1. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
2. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

N.B.:

- Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
- Si raccomanda di prendere visione del documento denominato
<https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet o l'indirizzo PEC presso cui è possibile verificare la garanzia; è possibile presentare un documento originale con firme digitali dei contraenti (fidejussore e concorrente). A correndo dovrà altresì essere prodotta la documentazione che attesti la sussistenza in capo al sottoscrittore, dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- essere intestata all'operatore economico partecipante ovvero nell'eventualità a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi *indicate all'allegato II.13 del codice*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lettere a), b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 66 comma 1 lettera g) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto un sopralluogo obbligatorio.

Nel caso in cui l'operatore economico ritenga utile per la formulazione dell'offerta effettuare un sopralluogo, lo stesso dovrà essere effettuato previo appuntamento, fermo restando le scadenze già fissate per la ricezione di eventuali quesiti e per la ricezione delle offerte.

La richiesta di sopralluogo potrà essere inoltrata all'indirizzo PEC dell'Unione: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it, e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti. L'ultimo giorno utile per potere effettuare il sopralluogo, qualora richiesto, sarà 4 giorni prima della scadenza della presentazione dell'offerta prevista in SATER.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo di € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato tramite il FVOE.

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

A tal riguardo si tenga conto di quanto indicato nel l'avviso del 17 maggio 2024 che riporta, testualmente:

*"Si comunica che, a seguito della risoluzione delle problematiche evidenziate nell'avviso del 26 gennaio u.s., il versamento contributivo a favore di questa Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente pubblicate dal **22 maggio 2024**, dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede ulteriori adempimenti verso l'ANAC.*

Qualora si riscontrino problemi nella generazione dell'avviso dovuti alla difformità dell'importo contributivo o al mancato riconoscimento del Codice Identificativo Gara (CIG), l'operatore economico è invitato a contattare la stazione appaltante affinché verifichi la corretta trasmissione dei dati alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per il tramite della Piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per la gestione della procedura di affidamento".

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta completa di tutta la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno 17/12/2024 alle ore 18:00, termine indicato nella piattaforma, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

13. 1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nel presente disciplinare e nei manuali di utilizzo della Piattaforma SATER, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – BUSTA AMMINISTRATIVA contenente la Documentazione amministrativa

B – BUSTA TECNICA contenente l'Offerta tecnica,

C – BUSTA ECONOMICA contenente l'Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare quanto caricato; si esortano i possibili concorrenti a controllare la piattaforma ovvero il sito dell'Unione dei Comuni per eventuali rettifiche, revoche, avvisi o altro.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione previste nel presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato che sarà non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14.1 IMPOSTA DI BOLLO

In base all'art. 18 ed all'art. 2 comma 1 dell'allegato I.4 del Codice che si riporta: "1. Il pagamento dell'imposta di cui all'articolo 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642."

Con riferimento poi alla circolare esplicativa dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 in materia di bollo e documenti di gara l'istanza di partecipazione sarà oggetto di imposta di bollo di € 16,00 e con riguardo all'aggiudicatario: "(...) il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura, dalla selezione dell'operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l'imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all'allegato I.4 al Codice, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto medesimo. Resta inteso che il predetto calcolo deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto, secondo la disciplina dettata in materia di imposta di bollo dal DPR n. 642 del 1972, fino a concorrenza dell'importo già dovuto."

La mancata apposizione determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972.

15. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La stazione appaltante inserisce sulla Piattaforma SATER nella sezione Busta Documentazione della procedura in oggetto la seguente documentazione che dovrà essere compilata o allegata dall'operatore economico secondo le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la piattaforma che si possono trovare al link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>:

- Istanza di partecipazione (Allegato A) in bollo;
- Modello DGUE Operatore economico, (Allegato B) con dichiarazione del possesso dei requisiti generali da parte di ogni professionista indicato nel gruppo di lavoro compilando le seguenti parti: parte II A e B; parte III A – B – C – D oltre che l'idoneità professionale parte IV A presentato anche dai singoli professionisti del gruppo di lavoro;
- Dichiarazioni Integrative al DGUE e di accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara (Allegato C), presentate anche dai singoli professionisti del gruppo di lavoro;
- Modello dichiarazione assolvimento imposta di bollo (Allegato D);
- Modello dichiarazione composizione gruppo di lavoro (Allegato L);
- eventuale procura;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.5;
- documentazione in caso di soggetti associati di cui al punto 15.6;
- Modello dichiarazione Titolare effettivo (Allegato E);
- Modello dichiarazione Conflitto di interessi (Allegato F);
- Modello ulteriori dichiarazioni PNRR (Allegato G);
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- garanzia provvisoria;
- polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico, di importo adeguato e in corso di validità;
- informativa sul trattamento dei dati personali riferita alla presente procedura di gara sottoscritta per accettazione (Allegato H);
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sasso Marconi sottoscritto per accettazione (Allegato I);

- I seguenti elaborati progettuali sottoscritti per accettazione:
 1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e allegate tabelle di calcolo compensi professionali;

La busta contenente la documentazione amministrativa non deve contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento all'offerta economica, né ad elementi che possono in ogni modo anticipare il valore economico dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato denominato "Istanza di partecipazione".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme

all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

N.B. si chiede per ciascun professionista partecipante in forma associata (raggruppamento temporaneo di professionisti, consorzio), indicato nel gruppo di lavoro, la produzione del DGUE e delle dichiarazioni integrative, compilato per dichiarare il possesso dei requisiti di carattere generale come sopra indicato.

La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:

- dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- del direttore tecnico o del socio unico;
- dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

In alternativa a questa dichiarazione l'impresa può presentare una singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare il Modello A1 – Dichiarazioni Integrative).

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dichiara barrando ogni singolo punto:

☐ (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni partecipante all'associazione temporanea, il nominativo della capogruppo e l'impegno a costituirsi in RTP in caso di aggiudicazione: _____;

☐ i nominativi dei professionisti singoli, o associati, o soci, o dipendenti o professionisti con contratto di consulenza su base annua, laureati ed abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili che assumeranno le singole funzioni oggetto dei servizi in gara: _____

☐ (eventuale in caso di RTP) il nominativo del giovane professionista, ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12 al Codice, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza: _____

☐ di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

☐ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del Codice;

☐ che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta sono: _____

☐ al fine della richiesta di verifica del nulla osta antimafia (d. Lgs. 159/2011) dichiara il nome cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza dei famigliari conviventi maggiorenni di tutti i soggetti da controllare secondo quanto indicato dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 che sono: _____

☐ di aver preso visione del Codice di Comportamento del Comune di Sasso Marconi pubblicato sul proprio sito Internet nella sezione Amministrazione Trasparente e che viene allegato ai documenti di gara e dichiara altresì accettare tutte le prescrizioni e tutti gli articoli ivi indicati che si intendono in questa sede integralmente

riportati e richiamati, nessuno escluso e di accettarne tutti gli effetti essendo il medesimo parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione;

☐ di prendere atto che i dati contrattuali relativi al servizio che si va ad affidare saranno pubblicati sui siti internet del Comune di Sasso Marconi committente della procedura nella sezione Società Trasparente, in adempimento degli obblighi sanciti dal D. Lgs. n. 33/2013;

☐ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

☐ di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- e o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- c) del contratto collettivo applicato;

☐ di dichiarare i seguenti requisiti tecnico-professionali di cui ai punti e) e f) del precedente paragrafo 6.3: Aver realizzato i seguenti **servizi di ingegneria e di architettura (direzione lavori, coordinamento sicurezza, progettazione ecc) espletati negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione del bando**, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID interessato e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 0,80 l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:

categoria d'opera e ID opere	Descrizione dell'intervento (in caso di servizi iniziati prima del decennio o ancora in corso, precisare le prestazioni effettuate nel decennio)	Periodo di prestazione	Importo dei lavori	committente	Nominativo del soggetto che ha svolto il servizio

In caso di necessità aggiungere righe e compilare

Qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti indicare solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente.

☐ Aver realizzato il/i seguente/i **servizio/i “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni dalla pubblicazione del bando** con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID, un servizio per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche

tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, **almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:**

categoria d'opera e ID opere	Descrizione dell'intervento (in caso di servizi iniziati prima del decennio o ancora in corso, precisare le prestazioni effettuate nel decennio)	Periodo di prestazione	Importo dei lavori	committente	Nominativo del soggetto che ha svolto il servizio

☐ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 31, nonché quanto contenuto nell'Informativa Privacy allegata;

- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]
l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata;

DICHIARAZIONI SPECIFICHE PNRR ART. 47 D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/2021 barrare obbligatoriamente:

barrare obbligatoriamente una delle due

☐ ai sensi del comma 2 dell'art. 47, di essere un'azienda pubblica/privata che occupa oltre cinquanta dipendenti e di aver presentato, in sede di offerta, una copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della conformità a quello trasmesso alle rappresentante sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 dell'art. 46 del D. Lgs. 198/2006; ovvero in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del medesimo articolo, con l'attestazione della contestuale trasmissione alle rappresentante sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

OVVERO

☐ ai sensi del comma 3 dell'art. 47, di essere un'azienda pubblica/privata che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e si impegna alla consegna, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, al Comune di Zola Predosa, di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentante sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; di impegnarsi inoltre a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di

scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;

barrare obbligatoriamente una delle due

☐ ai sensi del comma 3 bis dell'art. 47 l'operatore economico di cui al comma 3 si impegna a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma 3, alla stazione appaltante, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e l'operatore presenterà copia dell'avvenuta trasmissione;

OVVERO

☐ di non essere assoggettato all'adempimento previsto dall'art. 47 comma 2 D. L. 77/2021 ovvero da quello previsto dall'art. 47 comma 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 in quanto non rientra nelle fattispecie indicate nella normativa;

☐ di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021;

barrare una delle due

☐ di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999

OVVERO

☐ di non essere assoggettato a tali obblighi per il seguente motivo:

barrare obbligatoriamente:

☐ ai sensi dell'art 47 comma 4 del D.L. 77/2021 dichiara di impegnarsi ad assicurare, al momento della presentazione dell'offerta stessa, l'assunzione dell'obbligo, in caso di aggiudicazione, che comporti nuove assunzioni, per una quota di 30% all'occupazione giovanile e una quota di 30% all'occupazione femminile necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

☐ Rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH). L'operatore economico, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività da svolgere per l'intervento in oggetto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. L'operatore economico ha l'obbligo di rispettare la tempistica di avanzamento delle attività in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale di misura e di dare comunicazione del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, l'applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione per consentire il raggiungimento dei target associati al Progetto.

Per il rispetto di tale principio il Direttore dei Lavori, alla maturazione di ogni SAL da parte dell'Appaltatore, dovrà controllare le schede DNSH proposte dall'Appaltatore e asseverarne il rispetto, aggiornandole e aggiornando la relazione DNSH di progetto asseverandone i contenuti tramite i format proposti dal Ministero delle Infrastrutture.

Tale documentazione dovrà essere trasmessa contestualmente alla contabilità dei SAL entro 15 giorni dalla maturazione dello stesso da parte dell'Appaltatore. Eventuali pretese dall'Appaltatore per ritardi nella liquidazione contrattuale, afferenti alla mancata consegna di cui sopra saranno imputate al professionista incaricato.

Durante l'esecuzione delle opere, il controllo della Direzione Lavori dovrà essere rivolto anche al controllo del continuo rispetto del principio in oggetto, al fine di poter dare corso alla corretta contabilità dei lavori liquidabili.

Nel caso di concorrenti plurimi tale dichiarazione dovrà essere presentata da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo, consorzio e consorziata esecutrice, aggregazione di retisti, GEIE.

15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE e delle dichiarazioni integrative.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - c) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - d) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - e) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.7 DICHIARAZIONI ULTERIORI SOGGETTI PLURIMI

I modelli di dichiarazione - ALL. E – ALL. F – ALL. G dovranno essere presentati da tutti i componenti il raggruppamento.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nel manuale "*Guida alla presentazione delle offerte tecniche*". L'offerta è firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.2 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica dei servizi offerti: il numero delle pagine è indicato nei criteri di valutazione sotto riportati;
- b) In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c) Eventuale – l'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto, tutti gli elementi utili al fine della valutazione del progetto.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La relazione illustrativa dell'Offerta tecnica dovrà essere sviluppata, secondo le indicazioni del Comune Committente riportati nel successivo punto.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma seguendo le indicazioni specifiche del SATER. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo , deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

Il ribasso percentuale offerto sul base d'asta relativa alle spese e oneri accessori pari ad € **60.205,09 (IVA ed oneri esclusi)** da indicare sulla piattaforma SATER;

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sullabase del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sopra riportata tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella di attribuzione del punteggio tecnico secondo i seguenti criteri e sub-criteri:

Criteri	Valutazione dei criteri	Punti D	Punti T
1 - Professionalità e adeguatezza	Relazione descrittiva con la quale il Concorrente illustra – indicando: committenti, importi suddivisi per categorie,	Max 30	

	periodo di svolgimento, stato di attuazione degli interventi cui si riferiscono gli incarichi, altri elementi sintetici che esponano le peculiarità delle attività svolte, eventuale dichiarazione di aver concluso senza contestazioni da parte del committente – al massimo n. 3 (tre) servizi di Direzione Lavori e/o Coordinamento sicurezza illustranti le capacità professionali del concorrente. Con la dizione “aver concluso” si intendono le Commesse per le quali è stato emesso il “Certificato di Collaudo” con esito favorevole ancorché non sia intervenuta la formale approvazione dello stesso, ovvero le Commesse siano state oggetto dell’applicazione dell’art. 230 del DPR 207/2010, nel qual caso, con riferimento alla “dimensione dell’opera”, si prenderà l’importo oggetto dell’emissione dello stesso art. 230. Max 30 Per Committenti Privati, le Commesse si riterranno ultimate se è stato emesso il relativo “Certificato di Agibilità” o equivalente Atto. N.B Si precisa che i servizi valutati non possono essere gli stessi dichiarati in sede di ammissibilità I servizi svolti, regolarmente eseguiti e rappresentati, sono quelli ritenuti dal concorrente più pertinenti e significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste e in quanto contengono soluzioni e metodologie già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare soprattutto in tema di: - applicazione di soluzioni innovative in tema di sostenibilità energetica ed ambientale dell’intervento, CAM e DNSH; - applicazione di soluzioni innovative in tema di progettazione architettonica e strutturale di dettaglio; - applicazione di metodologie efficaci nella gestione e nel contenimento dei tempi, dei costi e del contenzioso; - applicazione di soluzioni innovative dal punto di vista dell'utilizzo di sistemi BIM per la gestione delle fasi di direzione lavori. I servizi sono scelti fra interventi qualificabili affini a quelli		
--	--	--	--

	oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie dei lavori oggetto di intervento, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. La documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell'appalto o per classi analoghe rientranti nelle stesse categorie. Saranno altresì valutati positivamente eventuali servizi relativi a lavori simili a quelli oggetto di intervento. Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità, esperienza specifica e, quindi, di qualità del concorrente, affinché si dimostri che il concorrente abbia redatto progetti, condotto cantieri o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura, che, sul piano architettonico, tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Costituiranno inoltre elemento preferenziale di valutazione i servizi proposti più recenti, nei quali siano state adottate soluzioni e metodologie sperimentate con successo secondo le tematiche sopra indicate e maggiormente aderenti alle categorie di gara (cat. E.06, S.03, V.02, IA.01-02-03-04). <i>La relazione descrittiva non deve superare:</i> · <i>massimo 6 pagine dattiloscritte formato A4, carattere Arial 11, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm.</i> · <i>Restano escluse dal conteggio le eventuali copertine e indici.</i> · <i>massimo 6 tavole/altro materiale formato A3.</i> · <i>L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione tecnica comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione tecnica e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà, invece, esclusione dalla gara.</i>		
2 - Metodologia	Livello organizzativo professionale dello staff dedicato allo	Max 30	

operativa	svolgimento dell'incarico e modalità operative con le quali il Concorrente intende gestire l'incarico di Direzione dei lavori, assistenza alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con particolare riferimento alle risorse che intende impiegare per l'espletamento delle prestazioni, in considerazione alle garanzie di continuità ed efficienza dei cicli lavorativi del cantiere. Si riterranno più adeguate quelle offerte che dimostrino l'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, in relazione al maggior grado di garanzia della qualità nello svolgimento di tutte le attività, ai tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, nonché al rispetto degli obiettivi e alla garanzia di risultato. Modalità con le quali il Concorrente intende svolgere l'incarico di Direzione dei lavori, assistenza alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza, con particolare considerazione i seguenti aspetti: · modalità di approccio nella fase preliminare per l'acquisizione dei dati utili allo svolgimento dell'incarico; · modalità e criteri di gestione dei prodotti informatici (certezza nell'individuazione delle diverse revisioni dei file, sicurezza della rete impiegata, piattaforme e interoperabilità, modalità di trasmissione e condivisione dei dati con la S.A.) nello svolgimento dell'incarico; · modalità e protocolli interni di verifica degli adempimenti CAM e DNSH in capo all'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione lavori; · utilizzo di format standardizzati di immediata codifica e lettura per la gestione operativa del cantiere; · tempestività ed efficacia nell'attività di gestione delle riserve; · progettazione mediante risorse interne della documentazione tecnica relativa alle varianti in corso d'opera. Inoltre, si richiede di approfondire accuratamente i seguenti aspetti: · composizione del gruppo di lavoro, organigramma di Max 30 commessa, competenze, esperienza e capacità di ciascuna risorsa professionale dedicata, caratteristiche dei mezzi e strumenti dedicati; · la disponibilità, nello staff, di professionalità specifiche caratterizzate da esperienze qualificate, complessità dei compiti svolti e raggiungimento dei risultati, nei diversi ambiti e nelle diverse discipline specialistiche che interessano l'intervento; · modalità di esecuzione del servizio, con riguardo alle attività di controllo sulla qualità dei materiali, il monitoraggio dei		
-----------	--	--	--

	tempi di esecuzione ed alla sicurezza in cantiere, così come previsto dalla vigente normativa e sintetizzato nei paragrafi precedenti; · la dotazione di software specialistici e attrezzature proprie che si intendono impiegare nell'espletamento del servizio, utilizzazione di metodologia BIM; · modalità di interazione/integrazione con la committenza, specificando le eventuali verifiche che si intendono effettuare in corso d'opera, le risorse umane e strumentali previste. Per illustrare il punto il concorrente dovrà redigere una relazione tecnica che non deve superare: · <i>massimo 6 pagine dattiloscritte formato A4, carattere Arial 11, riportante il numero di pagina, interlinea singola, margini superiore ed inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm. Restano escluse dal conteggio le eventuali copertine e indici.</i> · <i>massimo 5 tavole formato A3.</i> L'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione tecnica comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione tecnica e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà, invece, esclusione dalla gara. <i>Alla relazione tecnica dovranno essere allegati i curricula dei professionisti (max. 2 pagine A4 con stampa su 1 sola facciata, per ciascun professionista) facenti parte dell'ufficio di direzione lavori: direttore lavori, direttori operativi coinvolti e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione. Restano escluse dal conteggio le eventuali copertine e indici.</i> <i>Si specifica che, i curricula, da allegare alla relazione, dovranno essere firmati e corredati della sottostante dichiarazione: "Con la firma della scheda curriculum il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. , autorizza l'Ente Appaltante al trattamento dei propri dati personali".</i>		
3 – Possesso di specifiche certificazioni	Presenza di almeno un progettista in possesso di certificazione della figura di Project Manager in conformità alla norma UNI 11648		Max 9
4 – Presenza in cantiere	Presenza in cantiere valutata sulla base di: • indicazione puntuale della presenza periodica programmata del personale dell'Ufficio di Direzione Lavori in cantiere, con particolare riferimento al Direttore di Lavori , al Coordinatore della sicurezza e alle altre figure componenti il gruppo di cui al Capitolato speciale; • Periodicità visite su base settimanale;	Max 10	

	• Tempo di permanenza in cantiere su base giornaliera; • Periodicità riunioni in cantiere anche di formazione. <i>Ai fini della valutazione il concorrente dovrà compilare l'allegato "Modello tempi presenza in cantiere"</i>		
5. Premialità parità di genere	Possesso certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.		Max 1

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un "punteggio discrezionale" nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo aggregativo compensatore; in particolare, ogni commissario attribuirà un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 stabilito nel seguente modo:

1	Ottimo
0,90	Più che buono
0,80	Buono
0,70	discreto
0,60	sufficiente
0,50	quasi sufficiente
0,40	insufficiente
0,30	Gravemente insufficiente
0,20	negativo
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negativo
0	Assente - completamente negativo

"la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo"

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:

FORMULA NON LINEARE:

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,50$

Tale coefficiente verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo non lineare.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 18/12/2024, alle ore 10:00

Tale seduta, se necessario, può essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo le indicazioni contenute nell'apposito manuale scaricabile al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara appositamente nominato accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra si provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione, dopo il caricamento del punteggio ante riparametrazione, prende atto della riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4, effettuata dalla piattaforma stessa.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, attraverso la piattaforma, all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un giorno. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nell'aggiudicazione. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione prende atto della graduatoria così come presentata dalla piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informatica alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa in considerazione degli esiti di gara, del mercato di riferimento e dei costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente anche del supporto della commissione giudicatrice o di struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP, attraverso la Centrale di committenza, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, si assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La Centrale di committenza sottopone al RUP le spiegazioni ricevute; il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e ne dà comunicazione alla Centrale di Committenza.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 120 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del Comune committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante atto pubblico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

L'Amministrazione si riserva il diritto di revocare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento del Comune di Sasso Marconi e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Sasso Marconi, nonché nel PIAO del Comune di Sasso Marconi.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice modalità indicate anche dal Regolamento di accesso agli Atti dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Si ricorda che in base a quanto indicato all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 si procederà, a conclusione della fase di aggiudicazione (quando è efficace), a rendere disponibile quanto indicato all'art. 36 comma 2 che testualmente si riporta: *"2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate."*

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Sasso Marconi.

Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo.

Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Sasso Marconi e che il Designato del Trattamento che vi compete è il RUP.

A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le

opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione dei soggetti autorizzati al trattamento che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Si segnala che ai sensi dell'art. 36 del Codice degli Appalti l'operatore economico classificato tra le prime cinque posizioni potrà visionare i documenti delle altre partecipanti così come i suoi documenti potranno essere consultati dalle altre. Si richiede quindi la massima riservatezza a tutti gli operatori economici garantendo quindi la più elevata protezione dei dati personali essendo questi consultabili per un mero obbligo di legge e per finalità strettamente connesse alla gara.

30. AVVERTENZE

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara e costituiscono disciplina di gara le istruzioni contenute nei documenti tecnici pubblicati sul sito della Stazione appaltante come anche tutti i modelli.

La mancata apposizione del bollo, ove richiesto, determinerà la regolarizzazione dei relativi documenti a termini del DPR 642/1972.

La stazione appaltante, provvederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti prescritti se non accertati in precedenza e nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione all'Autorità ai fini dell'irrogazione delle sanzioni e all'applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si richiama quanto prescritto dai documenti tecnici di gara, dal D.Lgs. 36 del 31/3/2023, per quanto applicabile, e dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza e costo del lavoro.

La Stazione appaltante si riserva di revocare, in autotutela, la procedura di gara.

Il Bando di gara ed il presente atto possono essere impugnati entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Emilia Romagna, Sede di Bologna.

Gli atti di gara sono pubblicati in piattaforma SATER e pubblicati all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni in data 27/11/2024.

La Responsabile del Servizio Associato Gare
Dr.ssa Barbara Bellettini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.)

